



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il D. M. del 18 gennaio 2018 n. 1867.**

Repertorio atti n. **248** /CSR del 20 dicembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 20 dicembre 2018:

**VISTO** il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "*Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.637/2008 e (CE) n.739/2009*";

**VISTO** il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, come integrato dalle disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, riguardanti il sistema integrato di gestione e controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del sopra richiamato Regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito al sistema integrato di gestione e controllo, sulle misure di sviluppo rurale e sulla condizionalità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 17 luglio 2014, che modifica il predetto regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1990 n. 428, e successive modifiche e integrazioni, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), che, all'articolo 4, comma 3, dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione Europea;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867, recante "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*";

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013*";

**VISTO** lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, che abroga il D. M. del 18 gennaio 2018 n. 1867, trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del MiPAAFT con nota n. 12210 del 13 dicembre 2018, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 17619 del 14 dicembre 2018;

**VISTO** lo svolgimento della riunione tecnica del 18 dicembre 2018, nel corso della quale si è registrata una sostanziale condivisione del testo fra il MiPAAFT e le Regioni, ad eccezione dell'art. 10 dello schema di decreto, come riportato nel relativo resoconto trasmesso con nota della Segreteria della Conferenza prot. n. 17897 del 19 dicembre 2018;

**VISTO** che nella stessa riunione il MiPAAFT, allo scopo di superare il dissenso delle Regioni Lombardia, Veneto e Campania, ha formulato una nuova proposta dell'art. 10, che ricalca, per la parte contestata, il testo formulato nel precedente decreto sulla condizionalità n. 1867 del 18 gennaio 2018, con l'impegno di aprire un Tavolo in Conferenza Stato-Regioni per approfondire la complessa tematica aperta con gli emendamenti ipotizzati, concernenti il trattenimento del 25% delle riduzioni ed esclusioni;

**VISTA** la nuova stesura dello schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con nota n. 12481 del 20 dicembre 2018 (che si allega), diramato in pari data con nota della Segreteria della Conferenza n. 18049, che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Regioni in sede tecnica;

**VISTI** gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all'intesa, sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 18 dicembre 2018, con la raccomandazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di procedere all'adozione del decreto di cui al secondo periodo dell'articolo 13 entro il 31 dicembre 2019.

**VISTO** l'assenso del Governo,





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che abroga il D. M. del 18 gennaio 2018 n. 1867*, di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Cons. Eugenio Galozzi



IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani

AP

RR/A

*PEC*

*Dir. BI COCA  
20/12/18*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

*Roma*

IL CAPO DI GABINETTO

Oggetto: Schema di Decreto Ministeriale concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il D. M. del 18 gennaio 2018 n. 1867, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. - Trasmissione del testo licenziato nella riunione tecnica del 18 dicembre 2018

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto, concernente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il presente decreto delinea la struttura nazionale delle norme e dei criteri di gestione obbligatoria della condizionalità enunciati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché i principi e le regole delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.


Si rappresenta che il testo è stato licenziato nella riunione tecnica che ha avuto luogo presso la Conferenza Stato Regioni il 18 dicembre 2018.

Per quanto sopra si rappresenta l'urgenza di procedere alla acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella riunione prevista per il 20 dicembre 2018.


Cons. Luigi Fiorentino

Cons. Eugenio Gallozzi  
Direttore della Segreteria  
della Conferenza Stato - Regioni  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0018048 A-4.37.2.18  
del 20/12/2018



21829637



*12*



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo. 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, come modificato dal D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143;

**VISTO** il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che, tra l’altro, attribuisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di Condizionalità;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013*”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 n.1867, recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;

**RITENUTO** necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte nell’anno2018;

**ACQUISITA** l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del ;





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

**DECRETA**

**Capo I**

**Parte generale**

**Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:

- a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.

2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

4. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:


- a) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- b) "AGEA Coordinamento": l'Area di Coordinamento di AGEA;
- c) "agricoltore": ai sensi dell'articolo 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita una attività agricola;
- d) "allerta tempestiva": la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- e) "anno civile considerato": ai fini della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, è l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli.
- f) "anno civile dell'accertamento": ai fini dello sviluppo rurale, per le misure connesse alla superficie o ai capi, è l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; per le misure non connesse alla superficie od ai capi è l'anno civile in cui è svolto il controllo.
- g) "anni considerati": nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono i tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, è l'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, sono gli anni in cui il beneficiario è tenuto al mantenimento degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post; .
- h) "attività agricola":
  1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464,
  3. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- i) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate all'interno del territorio nazionale;
  - j) "beneficiario": il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - k) "cessione": qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
  - l) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
  - m) "condizionalità": i Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u);
  - n) "Criteri di Gestione Obbligatorii" (CGO): ciascun regolamento o Direttiva così come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al presente decreto;
  - o) "domanda ammessa": istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
  - p) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
  - q) "impegno": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
  - r) "impegno pertinente di condizionalità": impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno








*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- s) “inadempienza/violazione/infrazione”: l’inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell’Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l’inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell’attività agricola minima; l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse ad investimenti nell’ambito dello sviluppo rurale;
- t) “Mipaaff”: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- u) “norma”: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’Allegato I del presente decreto.
- v) “organismi di controllo specializzati”: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- w) “pagamento ammesso”: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento;
- x) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, il terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

- y) "prodotti agricoli": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché il cotone;
- z) "revoca"/"rifiuto": il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;
- aa) "sanzione amministrativa": ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione;
- bb) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- cc) "settori di condizionalità": insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
- dd) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- ee) "regime di aiuto": l'insieme delle prescrizioni che regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli agricoltori ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("pagamenti diretti");
- ff) "schema di aiuto": l'insieme degli impegni e degli obblighi, previsti dai Programmi di Sviluppo Rurale, che sono sottoscritti dai beneficiari dei premi e dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) e d) del presente decreto.

**Capo II**

**Condizionalità**

**Sezione I**

**Parte generale**

**Art. 3**

*(Regole di condizionalità)*





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali.
2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione del presente decreto.
4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:
  - a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera bb) del presente decreto;
  - b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
  - c) prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera x) del presente decreto;
  - d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.

**Art. 4**

*(Conseguenze delle inadempienze)*

1. Al beneficiario di cui all'articolo 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 3 è applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3.

La riduzione od esclusione, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del regolamento (UE) 1306/2013, è applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'articolo 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza è stata rilevata nonché alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE)

*RP*



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

1308/2013 e di cui agli articoli 85 *unvicies* e articolo 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.

2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.

**Art. 5**

*(Accertamento delle inadempienze)*

1. In attuazione dell'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.
2. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di cui al comma 1 di riferire all'Autorità giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.

**Sezione 2**

**Riduzioni od esclusioni**

**Art. 6**

*(Applicazione delle riduzioni od esclusioni)*

1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'articolo 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come "anno civile considerato", le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli "anni considerati"; cioè, o nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. In caso di cessione di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario.
4. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

**Art. 7**

*(Calcolo della riduzione od esclusione - Negligenza ed intenzionalità)*

1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di reiterazione, il 15 %.

I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'Allegato 3, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'Autorità di Controllo (Organismo Pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l'infrazione riscontrata si considera reiterata. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali. Qualora un controllo di condizionalità, svolto su un beneficiario che abbia già ricevuto un'allerta tempestiva relativa ad un CGO o ad una Norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall'anno della prima constatazione e qualora sia accertata una nuova non conformità per lo stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravità e durata, è possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva.

Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, può essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale,

